

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Atto di esposto – denuncia

L'Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Firenze, Via Cavour 68, in persona del proprio rappresentante *pro tempore* Vincenzo Donvito, espone quanto segue.

PREMESSO CHE

- Con Decreto del 9 luglio 2008 (procedimento iscritto nel Reg. della Vol. Giur. Al n. 88/2008), la prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano -Giuseppe Patrone, presidente, Paolo Negri della Torre, consigliere e Filippo Lamanna, consigliere relatore-estensore- a seguito di cassazione con rinvio pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21748 in data 16 ottobre 2007, si pronunciava come segue:

"1. accoglie il reclamo proposto dal Sig. Beppino Englaro, quale tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche la curatrice speciale di quest'ultima, avv. Franca Alessio, e per l'effetto, in riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, accoglie l'istanza – conformemente proposta da entrambi i legali rappresentanti di Eluana Englaro – di autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest'ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico;

"2. rinvia per le altre disposizioni relative all'attuazione in concreto di tale misura alle indicazioni di massima contenute nella parte conclusiva (punto 5) della sopra estesa motivazione;

"3. manda la cancelleria per le comunicazioni a tutte le parti del procedimento.".

- Il suddetto decreto e' diventato definitivamente esecutivo a seguito sentenza 27145 del 2008 della Corte Suprema di Cassazione -Sezioni Unite Civili, presidente Vincenzo Carbone, relatore M. R. Morelli- in cui veniva dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata dal P.M. presso la Corte d'Appello di Milano.

- In data 16 dicembre 2008, proprio nel giorno in cui un'indiscrezione rivelava il nome di una clinica, «La città di Udine», dove Eluana Englaro potrebbe terminare la sua esistenza, e' giunta una decisione del ministro del Welfare Maurizio Sacconi con l'intento di bloccare l'esecuzione del decreto (doc 1). Il ministro ha infatti diramato alle regioni un atto di indirizzo per impedire di fatto alle strutture sanitarie private di praticare l'interruzione della idratazione e della nutrizione ai pazienti che si trovano in stato vegetativo. In questo documento, appellandosi ad un parere meramente consultivo del Comitato nazionale di bioetica (di nomina governativa) e alla Convenzione Onu sui disabili non ancora ratificata dall'Italia, scrive:

"Si ritiene, pertanto, nel rispetto dei principi e criteri ispiratori della Convenzione, che sia fatto divieto di discriminare la persona in stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetativo.

Ciò premesso, si invitano codeste Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ad adottare le misure necessarie affinché le strutture sanitarie pubbliche e private si uniformino ai principi sopra esposti e a quanto previsto dall'articolo 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità."

- il carattere apertamente intimidatorio delle azioni del ministro appare ancor piu' evidente nelle sue dichiarazioni del 17 dicembre 2008. Con ampio risalto da agenzie e organi di stampa (doc. 2), il ministro ha apertamente minacciato la summenzionata clinica con la privazione dell'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale qualora eseguisse il decreto della Corte d'Appello di Milano:

"La nostra opinione e' che certi comportamenti difforni da quei principi

determinerebbero inadempienza, con le conseguenze probabilmente immaginabili". "Noi solleciteremo l'applicazione di quei principi, e una possibile inadempienza porrebbe un problema al gestore del servizio sanitario", ha proseguito Sacconi, osservando di non riferirsi ne' al carattere penale, ne' a quello civilistico. (Da un lancio dell'agenzia Apcom del 17 dicembre 2008, ore 16.31).

Tanto e' vero che il legale della famiglia Englaro, Vittorio Angiolini, e' stato costretto a replicare come segue: "Il ministero non ha poteri sui regimi di accreditamento, non può togliere convenzioni" (Da un lancio dell'agenzia Apcom del 17 dicembre 2008, ore 18.48).

- A seguito dell'atto di indirizzo e delle successive dichiarazioni del ministro Sacconi, e' stata ritardata sine die il trasferimento di Eluana Englaro presso la struttura sanitaria summenzionata. Di fatto, si e' impedito l'esercizio di un diritto e l'esecuzione di un provvedimento giudiziario definitivamente esecutivo.

E CONSIDERATO CHE

- L'articolo 32, comma 2, della Costituzione prevede quanto segue:
"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge."

- La Corte Costituzionale, con l'ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334, ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano con le seguenti motivazioni:

"spetta parimenti alla Corte di cassazione ed alla Corte di appello di Milano la legittimazione passiva al conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare in via definitiva, in relazione al procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, ordinanza n. 44 del 2005);

"che la Corte di cassazione, con la sentenza oggetto dei conflitti, ha enunciato, nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, il principio di diritto cui deve attenersi il giudice di rinvio nella fattispecie sottoposta al suo giudizio e che la Corte di appello di Milano ha applicato questo principio al caso concreto, avendo previamente ritenuto manifestamente infondati gli ipotetici dubbi di legittimità costituzionale".

- L'articolo 340 c.p. recita:

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità [359] è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La Suprema Corte di cassazione, sezione penale quinta (sentenza n. 22422/2005) ha previsto che nel reato di cui all'art. 340 c.p., l'elemento soggettivo non consiste solo nella specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio.

La Corte d'Appello di Bari (sentenza n. 536/2006): "Ad integrare il delitto di cui all'art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) non è richiesto il dolo diretto o intenzionale, tipico di chi ha agito con lo scopo precipuo di interrompere o turbare il servizio, ma è sufficiente il dolo indiretto o eventuale, vale a dire la semplice rappresentazione che l'azione sia idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa, con conseguente accettazione ed assunzione del rischio della verifica di esso. "

Il Tribunale di Mondovì (sentenza 19 marzo 2007) ha ritenuto reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico di cui all'art. 340 c.p. anche quando viene ostacolata l'esecuzione di una ordinanza avvalendosi di una condotta minacciosa consistente nella prospettazione di un male ingiusto.

- L'esortazione del ministro potrebbe integrare l'istigazione a commettere il reato di cui all'art. 388 c.p., in materia di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice.

- L'articolo 323 c.p. recita:

Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- L'articolo 610 c.p. recita:

Violenza privata.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

La Suprema Corte di cassazione, sezione penale quinta (sentenza n. 7214/2006), ha ribadito che integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa.

Nella previsione dell'art. 610 c.p. deve ritenersi compresa qualunque forma di minaccia, anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto, in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo può costituire una minaccia punibile, soprattutto quando assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti quindi idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà, v. Sez. VI, 26 gennaio 2005, Alagna, in *C.E.D. Cass.*, n. 231351. Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata non è richiesta, infatti, una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento; sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa, v. Sez. II, 6 marzo 1989, Savini, *ivi*, n. 182005. Così pure la configurabilità del tentativo di violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.) non si esige che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, anche se improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente, v. Sez. V, 4 marzo 2005, Colangelo, *ivi*, n. 232129. È pertanto configurabile il reato di violenza privata, consumata o tentata, a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accettare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro "demansionamento" (nella specie costituito da declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio) mediante minaccia di destinarli, altrimenti, a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale, nella prospettiva di un susseguente licenziamento, v. Sez. VI, 8 marzo 2006, Riva, *ivi*, n. 234854.

Più in generale, si può ritenere che l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. sia costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono comunque essere determinate, poiché, ove manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria ma non quello di violenza privata, v. Sez. V, 18 aprile 2000, Ciardo, in *questa rivista*, 2001, p. 2394.

- L'articolo 96 della Costituzione recita:

"Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."

Per quanto sopra

SI CHIEDE

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di formulare e trasmettere al Collegio di cui all'articolo 7 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 eventuali richieste di accertamento sulle ipotesi di reato riscontrabili nel comportamento del ministro della Repubblica Maurizio Sacconi nell'esercizio delle sue funzioni;

a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p., di essere sentita per fornire elementi di prova nonché di essere informata dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

Con osservanza,

Firenze, 18 dicembre 2008

Vincenzo Donvito, presidente e legale rappresentate Aduc

ALLEGATI

1. Atto del ministro Maurizio Sacconi con oggetto "Stati vegetativi, nutrizione e idratazione" emanato il 16 dicembre 2008.
2. Agenzie di stampa e ritagli di giornale sulle dichiarazioni del ministro Sacconi all'indomani dell'atto di cui al punto 1.
3. Registrazione audiovideo su supporto CD dell'edizione del Tg1 Rai delle ore 20, del 17 dicembre 2008. Le dichiarazioni del ministro sono al minuto 17' 48".